SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 275

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 21 novembre 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 20 novembre 1992, n. 450.

Disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Misure patrimoniali

1. Quando è disposto il giudizio o comunque si procede al giudizio in ordine a taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, primo comma, 319, 319-*ter*, 320, 321, 323, secondo comma, e 326, terzo comma, prima parte, del codice penale, su richiesta del pubblico ministero il giudice dispone, con decreto motivato, il sequestro di beni dell'imputato, nei limiti del valore pari all'effettivo vantaggio patrimoniale o al concreto profitto derivati dal reato ovvero, per i delitti di concussione o corruzione, pari a quanto dato o ricevuto.

2. Il pubblico ministero può procedere ad indagini sulle disponibilità patrimoniali e finanziarie della persona nei cui confronti si procede al fine di individuare beni che possono essere sottoposti a sequestro ai sensi del comma 1, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 2-*bis*, commi 1, 2, 3 e 6, della legge 31 maggio 1965, n. 575.

3. Il provvedimento di sequestro indicato nel comma 1 è adottato dal giudice competente in ordine alle misure cautelari, a norma degli articoli 279 del codice di procedura penale e 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie dello stesso codice; prima della trasmissione degli atti al giudice competente per il giudizio, provvede il giudice per le indagini preliminari.

4. Il sequestro indicato nel comma 1 è regolato dalle disposizioni del codice di procedura penale concernenti il sequestro preventivo, ad eccezione di quelle di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 321 dello stesso codice.

5. L'interessato può chiedere che, in luogo del sequestro, sia ammessa la prestazione di cauzione o di altra idonea garanzia reale. Il giudice, se accoglie la richiesta, stabilisce le modalità di prestazione della garanzia; se questa non viene prestata nel termine e secondo le modalità stabilite, dispone il sequestro.

6. L'interessato può chiedere al giudice che si proceda all'espletamento di una perizia per accertare la corrispondenza tra l'effettivo valore dei beni sottoposti a sequestro e l'importo indicato nel comma 1.

7. Con la sentenza di condanna ovvero con la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale per taluno dei delitti indicati nel comma 1, il giudice dispone, nel limite del valore ivi indicato, quale accertato in giudizio, la confisca dei beni sottoposti a sequestro, a norma dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, ovvero la confisca della somma depositata a titolo di cauzione, o dispone che si proceda ad esecuzione sui beni costituiti in garanzia.

8. Per l'esecuzione della confisca si osservano le disposizioni relative all'esecuzione della misura di sicurezza di cui all'articolo 240 del codice penale; l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia ha luogo nelle forme prescritte dal codice di procedura civile.

Art. 2.

Sequestro e confisca di beni dell'impresa

1. Quando risulta che il soggetto nei cui confronti si procede per il delitto di corruzione ha agito in nome o per conto di un'impresa o di un consorzio di imprese e risulta altresì che dall'attività per la quale si procede è derivata una grave alterazione delle condizioni ordinarie previste per lo svolgimento dei procedimenti contrattuali con la pubblica amministrazione, ovvero un indebito profitto conseguente all'adozione di provvedimenti amministrativi, il pubblico ministero richiede l'applicazione delle misure indicate nell'articolo 1 sui beni dell'impresa o del consorzio di imprese, con le forme ivi previste per un ammontare pari all'importo corrispondente al denaro o alle altre utilità dati o ricevuti o comunque all'effettivo vantaggio patrimoniale o al concreto profitto derivati dal reato. In tali casi la richiesta di ammissione alla prestazione di cauzione o di garanzia reale può essere effettuata dal legale rappresentante dell'impresa o del consorzio di imprese, al quale il procuratore della Repubblica comunica entro cinque giorni la richiesta di applicazione della misura del sequestro.

Art. 3.

Misure interdittive

1. Salva l'applicazione delle pene accessorie previste dal codice penale, la sentenza di condanna per taluno dei delitti indicati nell'articolo 1 determina l'applicazione dei

divieti e delle decadenze di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575, per un periodo di cinque anni.

2. La disposizione del comma 1 non si applica in caso di condanna pronunciata con la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero con la sentenza prevista dall'articolo 442 dello stesso codice.

3. L'articolo 32-*quater* del codice penale, introdotto dall'articolo 120 della legge 24 novembre 1991, n. 689, e sostituito dall'articolo 21 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è ulteriormente sostituito dal seguente:

«Art. 32-*quater* (*Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione*). — Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-*bis*, 317, 318, 319, 319-*bis*, 320, 321, 322, 353, 355, 356, 416, 416-*bis*, 437, 501, 501-*bis*, 640, numero 1) del secondo comma, 640-*bis*, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.».

Art. 4.

Accertamenti di irregolarità amministrative

1. Se nel corso del procedimento penale per uno dei reati indicati nell'articolo 1, comma 1, risultano sufficienti indizi di gravi irregolarità da parte degli amministratori, dei sindaci, dei dirigenti di società, ovvero dei soci al fine di commettere il reato di cui all'articolo 321 del codice penale, il pubblico ministero denuncia i fatti al tribunale per gli accertamenti e i provvedimenti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 2409 del codice civile.

Art. 5.

Possesso ingiustificato di valori

1. Il comma 2 dell'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è così modificato:

a) le parole: «coloro nei cui confronti sono svolte indagini» sono sostituite dalle seguenti: «coloro nei cui confronti pende procedimento penale»;

b) le parole: «ovvero nei cui confronti si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero nei cui confronti è in corso di applicazione o comunque si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale»;

c) le parole: «sono puniti con la reclusione da due a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «sono puniti con la reclusione da due a cinque anni».

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0499

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 novembre 1992.

Restituzione dell'imposta di fabbricazione sui quantitativi di bitume contenuti nelle lastre fibrobituminose destinate all'esportazione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni;

Visto il comma 3 dell'art. 8 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 1990, n. 331;

Visto il comma 2 dell'art. 16 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

È concessa la restituzione dell'imposta di fabbricazione assolta sulla quantità di bitume contenuto nelle lastre fibrobituminose destinate all'esportazione.

Art. 2.

Le ditte esportatrici, per essere ammesse al beneficio di cui al precedente articolo, devono farne domanda al Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette - Direzione centrale dell'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi.

L'imposta di fabbricazione da restituire sarà commisurata alla quantità di bitume presente nelle lastre fibrobituminose destinate all'esportazione, accertata mediante analisi, da parte del Laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte indirette, da eseguirsi sul campione di prodotto che dovrà essere prelevato all'atto di ogni singola esportazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 1992

Il Ministro: GORIA

92A5340

DECRETO 5 novembre 1992.

Restituzione dell'imposta di fabbricazione sui quantitativi di bitume contenuti nelle membrane bitume-polimero destinate all'esportazione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni:

Visto il comma 3 dell'art. 8 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 1990, n. 331;

Visto il comma 2 dell'art. 16 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

È concessa la restituzione dell'imposta di fabbricazione assolta sulla quantità di bitume contenuto nelle membrane bitume-polimero esportate, osservate le vigenti norme in materia doganale.

Art. 2.

Le ditte esportatrici, per essere ammesse al beneficio di cui al precedente articolo, devono farne domanda al Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette - Direzione centrale dell'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi.

L'imposta di fabbricazione da restituire sarà commisurata alla quantità di bitume presente nelle membrane bitume-polimero destinate all'esportazione, accertata mediante analisi, da parte del Laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte indirette, da eseguirsi sul campione di prodotto che dovrà essere prelevato all'atto di ogni singola esportazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 1992

Il Ministro: GORIA

92A5341

DECRETO 14 novembre 1992.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Messina.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Messina è stata causata dalla necessità di procedere alla disinfestazione dei locali, sede dell'ufficio;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per l'ufficio presso cui si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Messina è accertato per il giorno 17 ottobre 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 1992

Il Ministro: GORIA

92A5343

DECRETO 14 novembre 1992.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Barcellona Pozzo di Gotto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Barcellona Pozzo di Gotto è stata causata dalla necessità di procedere alla disinfestazione dei locali, sede dell'ufficio;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per l'ufficio presso cui si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Barcellona Pozzo di Gotto è accertato per i giorni 9 e 10 ottobre 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 1992

Il Ministro: GORIA

92A5344

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 novembre 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «SCAIS - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Sondrio, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 25 giugno 1992 con la quale il tribunale di Sondrio ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa edilizia «SCAIS - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Sondrio;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «SCAIS Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Sondrio, costituita per rogito notaio dott. Francesco Surace in data 22 febbraio 1974, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Luigi Cesare Malacrida, residente in via De Simoni, 46, Sondrio, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

92A5345

DECRETO 6 novembre 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «L'Alternativa ortofrutticola - Società cooperativa a r.l.», in Brindisi, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 15 giugno 1992 con la quale il tribunale di Brindisi ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa agricola «L'Alternativa ortofrutticola - Società cooperativa a r.l.», con sede in Brindisi;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa agricola «L'Alternativa ortofrutticola - Società cooperativa a r.l.», con sede in Brindisi, costituita per rogito notaio dott. Corrado Scorsonelli in data 25 luglio 1979, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Cosimo Salvatore Corsa, residente in via Corte Seneca, 12, Brindisi, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

92A5346

DECRETO 6 novembre 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Systemcoop - Società cooperativa a r.l.», in Cesano Maderno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 9 aprile 1992 effettuata nei confronti della società cooperativa «Systemcoop - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cesano Maderno (Milano), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Systemcoop - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cesano Maderno (Milano), costituita per rogito notaio dott. Paolo Carbone in data 24 settembre 1986, rep. n. 24935, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Franco Riva, residente in via Donizetti, 19, Giussano, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

92A5347

DECRETO 10 novembre 1992.

Autorizzazione all'I.C.E. - Istituto certificazione europea S.r.l., in Castel Maggiore, al rilascio della certificazione CEE prevista dalle direttive del Consiglio CEE n. 87/404 e n. 90/488 in materia di recipienti semplici a pressione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE del Consiglio in materia di recipienti semplici a pressione;

Visto il decreto legislativo del 27 settembre 1991, n. 311, di attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione ed in particolare l'art. 7;

Visto il decreto 13 dicembre 1991 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernente le modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione alla certificazione CEE prevista dalle direttive del Consiglio CEE n. 87/404 e n. 90/488 in materia di recipienti semplici a pressione;

Vista l'istanza con la quale l'I.C.E. - Istituto certificazione europea S.r.l., con sede in Castel Maggiore (Bologna), via Bentini, 9, ha chiesto di essere autorizzato a rilasciare certificazione CEE per i prodotti di cui alle direttive sopracitate;

Considerato che l'I.C.E. - Istituto certificazione europea S.r.l. ha i requisiti previsti in allegato III alla direttiva n. 87/404/CEE;

Decretano:

Art. 1.

L'I.C.E. - Istituto certificazione europea S.r.l., è autorizzato al rilascio di certificazione CEE per i prodotti di cui alle direttive specificate in premessa secondo le forme, modalità e procedere in esse stabilite.

Art. 2.

L'I.C.E. - Istituto certificazione europea S.r.l., esercita anche la verifica CEE di conformità prevista all'art. 10 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per i prodotti di cui alle direttive specificate in premessa secondo le forme, modalità e procedure in esso stabilite.

Art. 3.

L'I.C.E. - Istituto certificazione europea S.r.l., esercita la sorveglianza per i prodotti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, secondo le forme, modalità e procedure in esso stabilite.

Art. 4.

L'I.C.E. - Istituto certificazione europea S.r.l., attua le procedure di informazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, secondo le forme e modalità in esso indicate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 1992

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GUARINO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
CRISTOFORI

Il Ministro dell'interno
MANCINO

92A5349

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

SENATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERAZIONE 17 novembre 1992.

Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sulla utilizzazione dei finanziamenti concessi all'Iraq dalla filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro.

Art. 1.

1. È istituita, a norma dell'art. 82 della Costituzione e sulla scorta delle risultanze della commissione già istituita nella X legislatura, una commissione monocamerale d'inchiesta che accerti:

a) se e in quale misura le imprese italiane che hanno avuto finanziamenti o garanzie dalla Banca nazionale del lavoro di Atlanta per operazioni verso l'Iraq abbiano concorso all'attuazione dei progetti di riarmo e dei programmi intesi a realizzare l'autosufficienzatecnologica per fini militari di questo Paese;

b) se soggetti pubblici e privati italiani, eventualmente in accordo con governi stranieri, abbiano consapevolmente agito in modo da assecondare questo programma, con particolare riferimento al traffico di materiali di uso bellico o strategico.

Art. 2.

1. La commissione dovrà concludere i propri lavori entro il 31 dicembre 1993, presentando al Presidente del Senato della Repubblica una relazione sui risultati delle indagini e degli esami svolti.

Art. 3.

1. La commissione è composta da venti senatori nominati dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

2. Il presidente della commissione è nominato dal Presidente del Senato della Repubblica, al di fuori dei predetti componenti della commissione.

3. La commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

Art. 4.

1. La commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Sono a disposizione della commissione tutti gli atti e i documenti acquisiti dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul caso della filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro e sue connessioni istituita nel corso della X legislatura.

Art. 5.

1. Prima dell'inizio dell'inchiesta, la commissione approva, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il regolamento interno, comprese le norme per le audizioni e le testimonianze.

Art. 6.

1. Le sedute della commissione sono, di norma, pubbliche a mezzo di trasmissione a circuito chiuso. Il presidente della commissione può decidere, di volta in volta o per particolari fasi dell'inchiesta, di escludere tale forma di pubblicità delle sedute.

2. La commissione stabilisce di quali atti e documenti non si dovrà fare menzione anche in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad altre inchieste in corso.

3. I componenti la commissione parlamentare di inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la commissione o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute da cui sia stato escluso il pubblico, ovvero di cui la commissione medesima abbia vietato la divulgazione.

4. Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'art. 326 del codice penale.

5. Il Presidente della commissione riferisce al presidente del Senato della Repubblica circa l'eventuale violazione del segreto, per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 67 del regolamento del Senato.

Art. 7.

1. La commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti a sua scelta.

Art. 8.

1. Le spese per il funzionamento della commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

Roma, 17 novembre 1992

Il Presidente: SPADOLINI

LAVORI PREPARATORI

(Documento XXII, n. 1).

Presentato dai senatori GAROFALO, MAZZOLA e COVI il 25 settembre 1992.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 14 ottobre 1992, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 10ª

Esaminato dalla 6ª commissione il 10 novembre 1992.

Esaminato dall'Assemblea e approvato il 17 novembre 1992.

92A5412

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 11 luglio 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1936, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 14 *(Titolo XI)*. — Il corso di laurea in scienze naturali ha la durata di quattro anni, con ventitre insegnamenti annuali e due corsi introduttivi integrati. L'ammissione al corso di laurea è regolata dalle disposizioni di legge.

Dei ventitre insegnamenti annuali, sedici costituiscono l'area comune e sono insegnamenti obbligatori di base, e sette sono insegnamenti di indirizzo: di questi ultimi, tre sono obbligatori sul piano nazionale, due sono obbligatori in sede locale a scelta della facoltà e due sono a scelta dello studente fra tutte le discipline indicate nell'elenco allegato, purché attivate e in armonia con l'indirizzo e con l'orientamento di cui al proprio piano di studio.

I corsi di insegnamento annuale disporranno di non meno di 70 e non più di 90 ore, comprensive di lezioni, esercitazioni, sperimentazioni, esercizi e dimostrazioni; quelli semestrali disporranno di non meno di 45 ore.

Il numero complessivo delle ore di insegnamento è contenuto in 1800 ore, escluse le ore dei corsi integrati.

La facoltà può decidere la suddivisione di non più di due insegnamenti annuali in insegnamenti semestrali, nonché l'organizzazione degli insegnamenti in corsi semestrali compatti.

Sono previsti tre indirizzi: un indirizzo generale e didattico, con un orientamento generale ed un orientamento didattico; un indirizzo conservazione della natura e delle sue risorse; un indirizzo paleobiologico. Limitatamente all'orientamento didattico, e a seguito di una sperimentazione biennale, la facoltà può chiederne la trasformazione in indirizzo, con le procedure previste dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento didattico.

La facoltà provvederà, altresì, all'organizzazione di due corsi integrati introduttivi, di cui uno di biologia ed uno di scienze della terra, articolati in non meno di 100 ore di lezioni e 20 ore di esercitazioni complessive, ciascuno secondo lo schema sottoriportato. Detti corsi hanno il fine di far percepire allo studente, fin dall'inizio, gli elementi di integrazione fra le diverse discipline, che devono essere specifici e caratterizzanti della formazione del naturalista. I corsi sono attuati con il concorso di più docenti delle discipline interessate: non danno quindi luogo a titolarità.

Articolazione del corso introduttivo integrato di biologia:

1) basi molecolari;

2) citologia;

3) tessuti, sistemi, piano di struttura dell'organismo;

4) funzioni generali (fisiologia generale);

5) genetica;

6) specie, tassonomia, evoluzione;

7) riproduzione, sviluppo, differenziamento;

8) ecologia;

9) etologia.

Articolazione del corso introduttivo integrato di scienze della terra:

1) erosione, morfogenesi, cartografia;

2) sedimentazione, ambienti e facies;

3) fossili, loro relazioni con l'ambiente, biostratigrafia;

4) minerali, minerogenesi, magmatismo e metamorfismo;

5) tettonica, geometrie e processi deformativi;

6) dinamica delle zolle litosferiche, orogenesi;

7) storia geologica della terra dal precambriano al fanerozoico;

8) elementi di geologia regionale.

La facoltà nell'organizzare detti corsi integrati indica anno per anno un coordinatore per ciascuno di essi, scelto tra i docenti impegnati nei corsi di lezione.

Parte delle ore destinate alle esercitazioni può essere utilizzata in laboratorio e/o sul campo. La frequenza di detti corsi introduttivi è obbligatoria: le modalità di accertamento verranno stabilite dal consiglio di corso di laurea.

Nei quattro anni di corso il consiglio di corso di laurea organizza escursioni per attività di studio sul campo.

La facoltà organizza, altresì, corsi di lingua inglese che si concludono con un colloquio da superarsi prima della assegnazione formale della tesi di laurea.

L'ammissione a sostenere l'esame di laurea comporta il superamento di non meno di ventitre esami.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi sperimentale.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in scienze naturali, mentre il relativo certificato farà menzione anche dell'indirizzo seguito.

Insegnamenti obbligatori di base:

1) istituzioni di matematiche (1, 2);

2) fisica (1, 2);

3) chimica generale e inorganica (1);

4) chimica organica (3);

5) anatomia comparata (4, 9);

6) botanica;

7) sistematica e filogenesi animale o botanica sistematica (10);

8) ecologia;

9) fisiologia generale;

10) antropologia (9);

11) genetica;

12) geografia (5);

13) geologia (6);

14) mineralogia (7);

15) paleontologia;

16) zoologia (8).

INDIRIZZI

Indirizzo generale e didattico

Due sono le finalità di importanza strategica dell'indirizzo generale e didattico.

Con l'orientamento generale ci si propone di avviare l'allievo, attraverso contenuti e metodologie idonee, allo studio dei processi e dei sistemi naturali, visti nella dimensione spazio-temporale. Questo obiettivo assume un ruolo importante come fondamento dell'identità del naturalista, sia esso ricercatore che professionista.

Con l'orientamento didattico ci si propone di sviluppare gradualmente i fondamenti scientifici e metodologici per una didattica avanzata e con una sua specifica identità, rivolta ad ogni ordine e grado di scuola pre-universitaria.

Insegnamenti obbligatori:

1) fisiologia vegetale;

2) geografia fisica;

3) botanica sistematica o sistematica e filogenesi animale.

Orientamento generale.

Insegnamenti scelti dalla facoltà e obbligatori per lo studente:

Blocco *A*:

biogeografia.

Blocco *B*:

petrografia.

---

(1) Ciascuno dei corsi 1, 2 e 3 deve prevedere un congruo numero di lezioni introduttive di allineamento, destinate a facilitare la comprensione dei rispettivi contenuti, metodi e linguaggio a giovani provenienti da scuole pre-universitarie di tipo diverso.

(2) I corsi 1 e 2 devono essere coordinati per assicurare fra i contenuti elementi di statistica ed elementi di informatica.

(3) Comprende anche elementi di biorganica.

(4) Comprende anche elementi di embriologia comparata e causale.

(5) Comprende anche elementi di meteorologia e climatologia.

(6) Comprende anche elementi di rilevamento geologico.

(7) Comprende anche elementi di petrografia.

(8) Comprende anche elementi di etologia e di sistematica zoologica.

(9) I docenti degli insegnamenti di anatomia comparata e di antropologia coordineranno tra loro, su indicazione del consiglio di corso di laurea, lo svolgimento di «elementi di anatomia umana».

(10) La scelta fra le due discipline è decisa dal consiglio di facoltà che deve inserire tra gli insegnamenti obbligatori dei tre indirizzi quella delle due che non risulterà tra gli insegnamenti obbligatori di base.

Orientamento didattico.

Insegnamenti scelti dalla facoltà e obbligatori per lo studente:

Blocco *A:*

anatomia umana.

Blocco *B:*

laboratorio di esperienze didattiche di scienze della terra.

Indirizzo conservazione della natura e delle sue risorse

Questo indirizzo è finalizzato ad esprimere competenze specifiche del naturalista, da far valere nello studio, nella operatività gestionale e nell'attività di consulenza e di progettazione, nei musei naturalistici, negli orti botanici, nei parchi e nelle riserve naturali, e in ogni campo in cui sia richiesta una competenza sulla tutela di specie viventi anche come beni naturali, nonché nella conservazione e valorizzazione di significativi beni geologici e paleontologici.

Particolare rilevanza assume, oggi, la richiesta di professionalità del naturalista, sia per la combinazione dei dossiers d'impatto ambientale che per la valutazione degli stessi.

Insegnamenti obbligatori:

1) conservazione della natura e delle sue risorse;

2) geologia ambientale;

3) botanica sistematica o sistematica e filogenesi animale.

Insegnamenti scelti dalla facoltà e obbligatori per lo studente:

Blocco *A:*

geobotanica.

Blocco *B:*

sedimentologia e regime dei litorali.

Indirizzo paleobiologico

Questo indirizzo è strutturato in modo da poter conferire al laureato una preparazione idonea (e diversificata rispetto a quella conseguibile in altri corsi di laurea) ad affrontare uno studio integrato dell'evoluzione (e/o dell'estinzione) delle specie vegetali e animali.

In una formazione integrata di questo tipo, debbono essere in particolare valorizzate le conoscenze tassonomico-evolutive delle specie fossili, in riferimento ai relativi ecosistemi e ai loro mutamenti nel tempo geologico, come si evincono dalla moderna stratigrafia. Analogamente, saranno valorizzati anche la paleontologia umana e la paleontologia dei vertebrati, nel quadro della geologia del Quaternario, cogliendo il rapporto tra quanto deriva dai grandi cicli della natura e quanto è determinato dalle attività dell'uomo.

Insegnamenti obbligatori:

1) botanica sistematica o sistematica e filogenesi animale;

2) stratigrafia;

3) paleobotanica.

Insegnamenti scelti dalla facoltà e obbligatori per lo studente:

Blocco *A:*

paleontologia umana e paletnologia.

Blocco *B:*

geologia e paleontologia del Quaternario.

Elenco delle discipline facoltative:

aerobiologia;

analisi degli ecosistemi;

anatomia umana;

anatomia vegetale;

antropometria;

astronomia generale;

biochimica vegetale;

biogeografia;

biologia cellulare;

biologia delle popolazioni umane;

biologia dello sviluppo;

biologia e sistematica delle alghe;

biologia marina;

biologia molecolare;

biologia vegetale applicata;

biopedologia;

botanica regionale;

cartografia tematica;

chimica biologica;

chimica fisica;

citologia ed embriologia vegetale;

citologia ed istologia;

citotassonomia;

complementi di mineralogia e petrografia;

conservazione della natura e delle sue risorse;

cristallografia;

didattica delle scienze naturali;

ecologia animale;

ecologia delle acque interne;

ecologia microbica;

ecologia preistorica;

ecologia umana;

ecologia vegetale;

educazione ambientale;
embriologia comparata;
embriologia degli invertebrati;
entomologia;
etologia;
fisiologia comparata;
fisiologia vegetale;
fitogeografia;
fitosociologia;
fondamenti ecologici della pesca ed acquacoltura;
genetica di popolazioni;
geobotanica;
geochimica;
geofisica;
geografia fisica;
geologia ambientale;
geologia del Quaternario;
geologia e paleontologia del Quaternario;
geologia marina;
geologia regionale;
geologia storica;
geologia stratigrafica;
giacimenti minerari;
idrobiologia;
idrogeologia;
igiene;
igiene ambientale;
laboratorio di esperienze didattiche di scienze biologiche;
laboratorio di esperienze didattiche di scienze della terra;
lichenologia;
micologia;
microbiologia generale;
micropaleontologia;
mineralogia sistematica;
morfologia generale;
museologia naturalistica;
neurologia comparata;
oceonografia biologica;
paleobiogeografia;
paleobotanica;
paleoecologia;
paleontologia dei vertebrati;
paleontologia stratigrafica;
paleontologia umana;
paleontologia umana e paletnologia;
paleontologia vegetale;
paleopatologia;
palinologia;
pedologia;
petrografia;
primatologia;
scienza dell'alimentazione;
sedimentologia;
sedimentologia e regime dei litorali;
speleologia;
statistica matematica;
storia della biologia;
stratigrafia;
telerilevamento delle risorse ambientali;
ultrastrutture vegetali;
vulcanologia;
zoogenosi e protezione della fauna;
zooeolture;
zoogeografia;
zoologia dei vertebrati.

Norme transitorie.

Gli studenti già iscritti possono completare gli studi previsti dal precedente ordinamento.

La facoltà stabilirà le modalità di convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti già iscritti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione può essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso degli studi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 1992

Il rettore: TECCE

92A5301

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 9 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, recante norme sulla libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 di approvazione del piano triennale di sviluppo delle università per il triennio 1991-93;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 46 è soppresso e viene così modificato:

Art. 46. — La facoltà di lettere e filosofia comprende tre corsi di laurea, al termine dei quali conferisce rispettivamente: *A)* la laurea in lettere; *B)* la laurea in filosofia; *C)* la laurea in lingue e letterature straniere (europee).

Dopo l'art. 51 e con il conseguente spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee).

Art. 52. — Il corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee) si articola in bienni e indirizzi. Il primo biennio è comune a tutti gli indirizzi e comprende nove esami con quattro prove scritte e orali di lingua. Il secondo biennio si articola in tre indirizzi (filologico-letterario, linguistico-glottodidattico, storico-culturale), ciascuno dei quali comprende dieci esami con tre prove scritte e orali di lingua.

Titoli di ammissione: quelli previsti dalle norme vigenti.

Durata del corso di studi: quattro anni.

Art. 53. — Gli esami di lingue e letterature straniere (europee) comprendono per ciascun anno di corso una prova scritta e una orale di lingua. La valutazione si baserà su una ponderazione dei risultati ottenuti in ambedue le prove (secondo modalità da definirsi).

Gli studenti che non abbiano superato tutti gli esami di lingue e letterature straniere (europee) previsti per il primo biennio non potranno accedere al secondo biennio.

Art. 54. — Il corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee) comprende le seguenti discipline:

archeologia e storia dell'arte greca e romana;

didattica;

ebraico e lingue semitiche comparate:

estetica;

filologia classica;

filologia germanica;

filologia italiana;

filologia romanza;

filologia slava;

geografia;

glottodidattica;

glottologia;

grammatica greca;

grammatica latina;

letteratura greca;

letteratura italiana;

letteratura latina;

letteratura anglo-americana;

letteratura latino-americana;

letterature comparate;

lingua e letteratura catalana;

lingua e letteratura francese;

lingua e letteratura inglese;

lingue e letterature scandinave;

lingua e letteratura polacca;

lingua e letteratura portoghese;

lingua e letteratura russa;

lingua e letteratura spagnola;

lingua e letteratura tedesca;

lingua latina;

linguistica generale;

pedagogia;

pedagogia comparata;

storia contemporanea;

storia dell'arte medioevale e moderna;

storia dell'Europa orientale;

storia della filosofia;

storia della filosofia dal Rinascimento all'Illuminismo;

storia della Francia contemporanea;

storia della Germania contemporanea;

storia della Gran Bretagna e del Commonwelth;

storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;

storia della musica;

storia della Russia;

storia della Spagna contemporanea;

storia delle dottrine estetiche;

storia delle dottrine politiche;

storia e vita culturale in Austria;

storia medioevale;

storia moderna;

storia romana.

Art. 55. — Al fine esclusivo di facilitare le scelte didattiche dello studente, il corso di laurea provvede a includere le discipline attivate o mutuabili in aree didattiche, che comprendono una o più discipline omogenee:

a) lingue e letterature straniere (un'area per ogni lingua: anglistica, germanistica, ecc.);

b) italianistica;

c) scienze del linguaggio;

d) scienze glottodidattiche;

e) scienze dell'educazione;

f) scienze geografiche;

g) scienze filosofiche;

h) lingue e culture classiche;

i) scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo;

l) scienze filologiche;

m) scienze storiche.

Specifiche discipline che possono riferirsi a campi scientifici diversi possono essere incluse in non più di due aree didattiche.

Art. 56. — Il biennio comune prevede le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

due della lingua e letteratura triennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una di letteratura italiana;

una di scienze storiche;

una di scienze del linguaggio;

una a scelta libera (la scelta dello sutdente può aver luogo tra tutte le discipline attivate o mutuabili);

una a scelta guidata (la scelta dello studente è limitata alle discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, italianistica, scienze geografiche, lingue e culture classiche).

Art. 57. — Il secondo biennio si articola in tre indirizzi: filologico-letterario, linguistico-glottodidattico, storico-culturale.

L'indirizzo filologico-letterario comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una della filologia afferente alla lingua triennale;

due dell'area della lingua e letteratura quadriennale;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta dello studente è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: lingue e culture classiche, italianistica, scienze glottodidattiche).

L'indirizzo linguistico-glottodidattico comprende le seguenti anualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze del linguaggio;

una di scienze glottodidattiche;

una di scienze dell'educazione;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta dello studente è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, scienze filosofiche).

L'indirizzo storico-culturale comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze storiche;

due da scegliersi tra le seguenti aree: scienze filosofiche, scienze geografiche, scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta dello studente è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, lingue e culture classiche, italianistica).

Art. 58. — Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente dovrà seguire i corsi e superare gli esami per un totale di diciannove annualità con sette prove scritte e orali di lingue straniere. La tesi di laurea verrà scelta all'interno dell'indirizzo di specializzazione e nel quadro della civiltà della lingua quadriennale. Il diploma di laurea menzionerà sia la lingua quadriennale sia l'indirizzo di specializzazione.

Roma, 9 ottobre 1992

Il rettore: GARACI

92A5302

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 385, recante: «Disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione».

Il decreto-legge 19 settembre 1992, n. 385, recante: «Disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 222 del 21 settembre 1992.

92A5382

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, ad accettare alcune eredità

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1992, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta dal sig. Giovanni Palla con testamento olografo pubblicato per atto dott. Francesco Altieri, notaio in Livorno, numero di repertorio 57895 e consistente nella somma di lire 15 milioni.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1992, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta dalla sig.ra Giuseppina Borione con testamento olografo pubblicato per atto dott.ssa Maria Antonietta Ventre, notaio in Bologna, numero di repertorio 59271 e consistente nella somma di L. 28.485.884.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1992, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta dalla sig.ra Fernanda Sambusseti con testamento olografo pubblicato per atto dott. Zoraide Fasoli, notaio in Pescarolo numero di repertorio 5071/234 e consistente in un sesto del patrimonio residuo ammontante a L. 67.000.000.

92A5328

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa in Roma, ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1992, l'Associazione italiana della Croce rossa di Roma è stata autorizzata ad acquistare un immobile sito in Sondrio, via Gianoli n. 2, del periziato valore di L. 310.493.000 (nota dell'ufficio tecnico erariale di Sondrio n. 950/228) contro un valore di L. 100.000.000 risultante dal contratto numero di repertorio 3138, risalente peraltro ad epoca anteriore, da destinare alla locale sede della Croce rossa italiana.

92A5332

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1992, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano è stato autorizzato ad accettare l'eredità disposta dalla sig.ra Elda Ori con testamento pubblico, per atto dott. Bruno Trucco, notaio in Diano Marina, numero di repertorio 19443 e consistente in beni mobili, al netto dei legati, del valore di L. 409.551.371.

92A5329

Autorizzazione all'Associazione amici del centro «Dino Ferrari» in Milano, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1992, l'Associazione amici del centro «Dino Ferrari» di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Angela Milanaccio con testamento olografo pubblicato per atto dott. Renzo Battaggia, notaio in Milano, numero di repertorio 53176 e consistente nel contenuto di un libretto di risparmio depositato presso la Cassa di risparmio di Vercelli evidenziante un saldo attivo di L. 22.183.000.

92A5333

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Rinnovo della composizione del comitato scientifico del Ministero

Con decreto ministeriale 18 giugno 1992, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1992, registro n. 2 Ambiente, foglio n. 330, è stata rinnovata la composizione del comitato scientifico per il quadriennio 1991-1995.

92A5334

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 20 novembre 1992 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 20 novembre 1992

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1373,73
ECU	1696,56
Marco tedesco	866 —
Franco francese	255,91
Lira sterlina	2098,37
Fiorino olandese	769,42
Franco belga	42,06
Peseta spagnola	12,095
Corona danese	222,39
Lira irlandese	2272,56
Dracma greca	6,650
Escudo portoghese	9,581
Dollaro canadese	1075,07
Yen giapponese	11,105
Franco svizzero	964,02
Scellino austriaco	123,09
Corona norvegese	210,69
Corona svedese	205,69
Marco finlandese	267,52
Dollaro australiano	940,59

92A5428

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della «Società cooperativa edilizia Giuseppe Alberani a responsabilità limitata», in Minerbio.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1992 il dott. Campajola Ghirardini Umberto è stato nominato commissario liquidatore della «Società cooperativa edilizia Giuseppe Alberani a responsabilità limitata», con sede in Minerbio (Bologna), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 6 febbraio 1989 in sostituzione dell'avv. Fancsi Pietro, revocato.

92A5358

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Aumento dell'ammontare del prelievo di corresponsabilità sul latte bovino

Per effetto dell'applicazione del regolamento CEE n. 3197 del 30 ottobre 1992, che ha modificato il tasso di conversione agricolo a decorrere dal 1° novembre 1992, l'ammontare del prelievo di corresponsabilità è modificato come segue:

prelievo normale . . . . L. 763,99/100 kg
prelievo ridotto . . . . L. 509,39/100 kg

Per effetto dell'art. 7 del regolamento CEE n. 1822 del 5 agosto 1977 i predetti prelievi sono applicabili al latte conferito a partire dal 1° novembre 1992.

92A5383

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alle note al testo coordinato del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, con la legge di conversione 14 novembre 1992, n. 437, recante: «Disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario delle operazioni a termine in valuta estera ed in obbligazioni». (Testo coordinato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 271 del 17 novembre 1992).

Nel testo coordinato citato in epigrafe, al secondo periodo della nota *(b)* all'art. 1 del decreto-legge, che inizia con le parole: «La CONSOB può autorizzare...», riportato a pag. 25, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono premesse le parole: «Il comma 1 del medesimo art. 23, sopracitato, così recita:».

92A5390

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 12 ottobre 1992 concernente: «Misure di protezione contro l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 265 del 10 novembre 1992).

Nell'allegato IV del decreto citato in epigrafe, alla pag. 32, prima colonna, del sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, nella descrizione dei «Requisiti particolari richiesti per l'introduzione di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci», in corrispondenza del punto 6) dove è scritto: «... o di altri Paesi terzi diversi da quelli di cui al punto *56*», si legga: «... o di altri Paesi terzi diversi da quelli di cui al punto *58*».

Nell'allegato V, riportato alla pag. 34, prima colonna, riguardante «Vegetali, prodotti vegetali ed altre voci che devono essere accompagnati dal certificato fitosanitario», al punto 5, dove è scritto: «5. Leguminose secche in granella», si legga: «5. Leguminose secche in granella *da Paesi terzi*».

92A5370

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'interno recante conferimento di onorificenze al valor civile. (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 224 del 23 settembre 1992).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 22 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza dei brigadieri dei carabinieri Vittorio Marzullo e Matteo Brucoli, al quarto rigo delle rispettive motivazioni, dove è scritto: «... insieme a sottufficiale e a *pari grado*, ...», si legga: «... insieme a sottufficiale e a *militare* ...».

92A5423

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità recante autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, ad accettare una eredità. (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 161 del 10 luglio 1992).

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pagina 43 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... e consistente in *un terreno* del patrimonio residuo per un valore di L. 64.700.000.»; si legga: «... e consistente in *un terzo* del patrimonio residuo per un valore di L. 64.700.000.».

92A5391

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 2 7 5 0 9 2 *

L. 1.200